5) se le istanze di controanalisi che si applicano, in base al combinato disposto dei paragrafi 2 e 5 dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 543/2008, ai risultati dei controlli nei macelli possano essere estese ai controlli effettuati nella fase di commercializzazione dei prodotti esportati, e ciò in presenza delle parti, in applicazione, segnatamente, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(L) Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157, pag. 46).

(2) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186, pag. 1).

# Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla SolarWorld AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2015, causa T-507/13, SolarWorld AG e a./Commissione europea

(Causa C-142/15 P)

(2015/C 190/05)

Lingua processuale: l'inglese

## **Parti**

Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentante: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea,

Brandoni solare SpA,

Global Sun Ltd,

Silicio Solar, SAU,

Solaria Energia y Medio Ambiente, SA

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare l'ordinanza del Tribunale nella causa T-507/13;
- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-507/13; e
- rinviare la causa al Tribunale per una decisione sul merito della domanda di annullamento.

# Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:

Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione 2013/423/UE (¹) perché tale decisione non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e sarebbe subordinata a misure di esecuzione.

— Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la decisione della Commissione 2013/423/UE non incidesse direttamente sulla ricorrente perché è stata attuata mediante il regolamento n. 748/2013 (²). Il regolamento n. 748/2013 è un atto confermativo della decisione 2013/423/UE. La ricorrente era pertanto legittimata a impugnare direttamente la decisione 2013/423/UE.

- La conclusione del Tribunale secondo cui la Decisione 2013/423/UE comporta misure di esecuzione era errata in quanto il Tribunale non ha accertato se la Commissione disponesse di potere discrezionale nell'adozione del Regolamento 748/2013 o se l'applicazione della Decisione 2013/4223/EU nei confronti della ricorrente fosse meramente automatica, com'è è infatti avvenuto nel caso di specie.
- (¹) Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 26.
- (2) Regolamento n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 1.

Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-153/15 P)

(2015/C 190/06)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, advokat, G. Pandey, Advocaat, D. Rovetta, avocat, M. Gambardella, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell'Unione europea, e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento di impugnazione.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi di impugnazione, secondo i quali il Tribunale ha fondato l'ordinanza impugnata su errori manifesti di valutazione e su errori di diritto.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere, in primo luogo, che una notifica individuale completa sia avvenuta il 19 ottobre 2012, e, in secondo luogo, che tale notifica sia avvenuta prima della pubblicazione di un avviso generale di notifica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 ottobre 2012.

La ricorrente, inoltre, sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto, in primo luogo, nel non aver tenuto conto del requisito secondo il quale una notifica deve essere provvista di motivazione, in secondo luogo, nel ritenere che una notifica individuale potrebbe avere per effetto la riduzione del termine per l'impugnazione di un atto giuridico dell'Unione europea, in terzo luogo, nel non considerare le conseguenze giuridiche delle scelte operate dal Consiglio in relazione al procedimento di notifica, e, in quarto luogo, nel non aver tenuto conto della legittima interpretazione del diritto al momento del ricorso.